

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n. 17/2008

nell' adunanza del 30 settembre 2008

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Mario G.C. Sancetta	Presidente
Cons. Francesco Amabile	
Cons. Raffaele Del Grosso	
Cons. Silvano Di Salvo	
Cons. Corradino Corrado	
I Ref. Francesco Uccello	Relatore
I Ref. Laura Cafasso	

Ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3

Visto il T.U. delle leggi sull' ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 n.14/DEL/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota in data 28 maggio 2008, n.7277, con la quale il Sindaco del Comune di San Prisco (CE) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131;

Vista l' ordinanza presidenziale n.24/2008 del 26 settembre 2008 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Primo Referendario Francesco Uccello;

PREMESSO:

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di San Prisco ha richiesto parere in ordine alla possibilità di assumere in ruolo alcune unità di personale con

contratto di formazione e lavoro mediante conversione dei relativi contratti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel formulare il quesito, il Sindaco ha chiesto alla Sezione di esprimere il proprio avviso *"circa la legittimità della procedura suggerita e seguita..."* dall'Amministrazione comunale su conforme parere del Dipartimento della Funzione pubblica – U.P.P.A. – espresso con nota dell' 8 aprile 2008.

A chiarimento della prospettata questione, sono stati evidenziati dall'Ente taluni elementi gestionali riguardanti la spesa per il personale in servizio, il relativo fabbisogno nonché i risultati conseguiti in ordine al Patto di stabilità interno (che, relativamente all'ultimo triennio, non risulterebbe rispettato per il solo esercizio 2006). Contestualmente, è stata data assicurazione circa il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di personale *"... attraverso una conversione dei contratti di formazione in contratto a tempo indeterminato in regime di part-time al 50%"*.

Con successiva nota del 17 luglio 2008, n. 9727, il Sindaco di San Prisco, nel rappresentare l'urgenza dei prefigurati provvedimenti, ha espresso ulteriori considerazioni circa la necessità di potersi ulteriormente avvalere delle figure professionali di polizia municipale appositamente formate e rimaste prive di retribuzione dalla scadenza dei rispettivi contratti.

CONSIDERATO:

In rito, la Sezione ritiene di non doversi discostare dall'orientamento sin qui seguito in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania.

Pertanto, l'istanza del Sindaco del Comune di San Prisco, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale legittimato ad esprimere, ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno, è da ritenere senz'altro ricevibile.

Quanto al profilo oggettivo, osserva il Collegio come il quesito in trattazione, pur involgendo problematiche riguardanti l'assunzione di personale, attiene comunque alla materia della contabilità pubblica, atteso che esso concerne, essenzialmente, la specifica disciplina che, in ragione di esigenze di contenimento della spesa, limita l'attività contrattuale dell'Ente circoscrivendone i casi e i presupposti giustificativi.

Deve tuttavia ribadirsi che, in armonia con l'orientamento espresso in sede di coordinamento dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, la funzione consultiva può riguardare soltanto questioni di carattere generale ed astratto, in quanto l'eventuale riferimento a singoli atti gestionali finirebbe col tradursi, di

fatto, in una indebita ingerenza della Corte in funzioni di amministrazione attiva del Comune. Tale coinvolgimento nei processi decisionali dell'Ente contrasterebbe con le altre funzioni proprie della Corte, contraddistinte da assoluta indipendenza e terzietà.

Tanto premesso, si ritiene possa darsi ingresso alla valutazione nel merito del quesito posto dal Sindaco del Comune di San Prisco limitatamente ai profili di natura essenzialmente esegetica, concernenti gli effetti che dalla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni di personale nelle Autonomie locali possono discendere in ordine all'adottabilità dei provvedimenti ipotizzati.

In via preliminare, l'art. 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) sanzionava gli enti locali che non avessero rispettato, per l'anno 2006, le regole del Patto di stabilità interno con il divieto di procedere ad assunzioni di personale *"a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto"*. Tale divieto è, tuttavia, venuto meno per effetto dell'intervenuta modifica legislativa di cui all'art. 6, comma 8 *sexies*, del D.L. n. 300/2006, convertito in legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Il mancato rispetto delle regole del Patto di stabilità interno per l'anno 2006 costituirebbe, tuttavia, condizione ostativa alla conversione dei rapporti contrattuali di formazione e lavoro in validi rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui dette trasformazioni avvenissero in deroga al principio di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006. Invero, le deroghe consentite dall'art. 3, comma 120, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) al predetto principio della riduzione programmata delle spese di personale, risultano applicabili ai soli enti caratterizzati da sufficiente solidità finanziaria e virtuosità di risultati nel concorso alle manovre annuali di finanza pubblica, come comprovato, tra l'altro, dal puntuale rispetto del Patto di stabilità nell'ultimo triennio.

Peraltro, non appare praticabile neppure l'ipotizzata "stabilizzazione" in servizio, ex art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006, del personale assunto con contratto di formazione e lavoro, stante l'incompatibilità esistente tra il prescritto requisito minimo di anzianità di servizio triennale, richiesto ai fini dell'applicazione della procedura di stabilizzazione, ed il principio di non rinnovabilità dei contratti di formazione e lavoro (la cui durata, comunque, non può risultare superiore a ventiquattro mesi).

Né può trovare applicazione la proroga legale dei contratti di formazione e lavoro disposta dalle recenti leggi finanziarie e, da ultimo, dall'art. 3, comma 100, della legge n. 244/2007, in quanto tale eccezionale regime normativo risulta dettato unicamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici diversi dalle autonomie territoriali.

Invero, la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato rappresenta una tipologia speciale di reclutamento riservata ai soli soggetti il cui contratto non preveda, già in sé, il consolidamento del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato. Tale opportunità è, invece, chiaramente evocata dalla disciplina prevista per i contratti di formazione e lavoro, la cui conversione può avvenire, al termine del periodo formativo, senza l'attivazione di ulteriori procedure pubbliche concorsuali e, comunque, nel rispetto dei vincoli assunzionali espressamente previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, le finalità di contenimento della spesa sottese all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e le funzioni tipiche del contratto di formazione e lavoro si conciliano, in realtà, con le residue tipologie di lavoro flessibile consentite dal novellato disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal cui ambito i contratti di formazione e lavoro risultano esclusi in ossequio alla specialità del rapporto, che ne limita l'applicazione, in virtù dell'art. 86, comma 9, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, alla Pubblica amministrazione.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, ritiene il Collegio che le assunzioni in parola, dato per acquisito il mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, possano essere effettuate dal Comune di San Prisco nel rispetto inderogabile del principio di riduzione programmata della spesa di personale e della consistenza organica dell'Ente.

Nel caso di carenza dei presupposti per la conversione dei contratti in questione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, è tuttavia possibile fronteggiare momentanee esigenze attraverso personale di altre amministrazioni ovvero avvalendosi dei contratti di lavoro flessibile con le modalità ed i limiti di cui al menzionato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 49 della legge n.06 agosto 2008 n.133.

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2008.

Il relatore

f.to P.Ref. Francesco Uccello

Il Presidente

f.to dott. Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 06/10/2008

Il Dirigente del servizio di supporto
f.to dott. Maurizio ARLACCHI